

## Normativa e prassi

# Servizi su scambi internazionali: le novità Iva della legge europea

14 Maggio 2019

Le prestazioni accessorie sono non imponibili a condizione che il relativo corrispettivo sia compreso nella base imponibile anche se non hanno scontato l'imposta in dogana



La legge europea 2018 interviene sulla disciplina Iva applicabile ai servizi di trasporto e spedizione connessi agli scambi internazionali, modificando in più punti l'articolo 9, primo comma, Dpr 633/1972 (**articolo 11**, legge 37/2019). In particolare, il legislatore novella le condizioni richieste per l'applicazione del regime di non imponibilità di tali

prestazioni.

## La disciplina previgente

In base alla sua precedente formulazione, l'articolo 9 (primo comma, nn. 2 e 4) includeva nel novero dei servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili, tra gli altri:

- i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'**articolo 69**
- i servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte in Italia e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché

i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'articolo 69; i servizi relativi alle operazioni doganali.

In altri termini, ai fini dell'applicazione della non imponibilità di tali servizi, l'articolo 9 prevedeva non solo l'inclusione dei corrispettivi nella base imponibile, ma anche l'assoggettamento a imposta in dogana all'atto dell'importazione.

### **Il contrasto con la disciplina europea e la procedura d'infrazione**

La precedente versione dell'articolo 9 (primo comma, numeri 2 e 4) è stata oggetto di una procedura di infrazione (n. 2018/4000) da parte della Commissione europea che ha ravvisato un contrasto con l'articolo 144 della direttiva Iva (n. 2006/112/Ce). Quest'ultima disposizione, infatti, consente agli Stati membri di esentare da Iva le prestazioni di servizi connesse con l'importazione di beni il cui valore è compreso nella base imponibile, conformemente a quanto previsto dall'articolo 86, paragrafo 1, lettera b). Tale articolo, in particolare, prevede che devono essere compresi nella base imponibile, ove non vi siano già compresi, *“le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione, nonché quelle risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunità, qualora quest'ultimo sia noto nel momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta”*.

La Commissione, quindi, aveva denunciato il contrasto della disciplina interna con quella europea (combinato disposto degli articoli 86 e 144 della direttiva Iva) nella misura in cui la legislazione italiana, ai fini della non imponibilità Iva dei servizi accessori, richiedeva non solo l'inclusione del relativo valore nella base imponibile, ma anche l'assoggettamento a imposta in dogana all'atto dell'importazione.

### **La nuova disciplina**

Per consentire il superamento della procedura di infrazione, l'articolo 11 della legge europea 2018 modifica l'articolo 9, primo comma, numeri 2 e 4, Dpr 633/1972, sostituendo il riferimento all'assoggettamento a imposta con il riferimento all'inclusione nella base imponibile. In questo modo, quindi, conformemente a quanto previsto a livello europeo, le spese di trasporto relative all'importazione di beni sono non imponibili a patto che il relativo corrispettivo sia compreso nella base imponibile anche se non sono state assoggettate a Iva in dogana all'atto dell'importazione.

Oggetto di modifica è anche il numero 4-bis del primo comma dell'articolo 9 (servizi accessori relativi alle spedizioni) dal quale viene eliminato il riferimento alle *“piccole spedizioni di carattere*

*non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile*". Per effetto della nuova versione della disposizione, quindi, sono non imponibili i servizi accessori relativi alle spedizioni *tout court*, sempreché i relativi corrispettivi abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 e ancorché la stessa non sia stata assoggettata a imposta.

di

**r.fo.**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/servizi-scambi-internazionali-novita-iva-della-legge-europea>